

PROTEZIONE UMANITARIA – MANCATO ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA DAL RICORRENTE**Corte di Cassazione – Ordinanza n. 12177/2021 del 07/05/2021**

Mancata valutazione dell'Autorità Giudiziaria della documentazione prodotta dal richiedente:

“La Corte territoriale ha reso una motivazione che non supera la soglia del c.d. minimo costituzionale sindacabile in sede di legittimità e ha mostrato un cattivo assolvimento del potere-dovere di cooperazione istruttoria officiosa”

Con Ordinanza n. 12177/2021 depositata il 07.05.2021, la Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso proposto da un cittadino pakistano, cassando la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta alla quale rinvia in diversa composizione.

Un richiedente protezione internazionale proveniente dal Pakistan, è stato costretto a lasciare il suo paese a causa degli atti persecutori posti in essere da alcuni membri di un gruppo politico locale e ciò per avere contribuito alla campagna elettorale a sostegno del candidato di un partito opposto.

Il richiedente ha deciso di fuggire a seguito di un agguato in cui ha perso la vita il fratello, e giunto in Italia, ha presentato domanda di protezione internazionale temendo, in caso di rientro in Pakistan, non solo di continuare ad essere perseguitato dal politico locale, ma anche di non potersi difendere dalle false accuse mosse contro di lui dai suoi persecutori molto influenti.

Dopo il rigetto della domanda da parte della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa, veniva proposto ricorso innanzi il Tribunale competente.

Il Tribunale adito non accoglieva il ricorso proposto e l'ordinanza emessa veniva confermata in sede di gravame, nonostante la significativa produzione documentale - anche in originale e tradotta da interprete qualificato - che era stata presentata dal richiedente sia innanzi la Commissione territoriale sia durante il giudizio di primo grado.

Avverso la Sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Caltanissetta veniva proposto ricorso innanzi la Corte Suprema di Cassazione, deducendosi la violazione degli artt. 3 e 8 del D.Lgs. 251/07 *“per avere la Corte d'Appello ritenuto non credibile il racconto del richiedente nonostante la copiosa e pertinente documentazione probatoria versata in atti, corredata da traduzione”*.

Si rappresentava in ricorso che, la copiosa e pertinente documentazione probatoria, in uno alla particolarità e precisione dei fatti narrati in ben tre audizioni rese innanzi la Commissione Territoriale, rendono pienamente assolto l'onere probatorio - per altro attenuato - che grava sul ricorrente, il quale ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda, non potendosi apprezzare, per altro verso e in mancanza di elementi specifici, le supposizioni della Corte d'Appello in ordine alla paventata non credibilità della documentazione allegata.

La Corte Suprema di Cassazione, ha statuito che *“la censura merita accoglimento, poiché, nell'affermare che “i dubbi sulla veridicità del racconto non possono essere fugati dalla documentazione “prodotta dal ricorrente, in quanto “costituita per la qualsiasi totalità da articoli di giornali (...) nonché da copia di un documento estratto dal web oltre che da alcuni documenti in lingua inglesi (...) non idonei (...) a dare certezza dei fatti rappresentati “, la Corte territoriale per un verso ha reso **“una motivazione che non supera la soglia del c.d. minimo costituzionale sindacabile in sede di legittimità (...), per altro verso ha mostrato un cattivo assolvimento del potere-dovere di cooperazione istruttoria officiosa”**”*.

La decisione della Corte di Cassazione investe la prassi, invalsa in molti Tribunali e Corti d'Appello, di non valutare la documentazione prodotta dal richiedente **presumendola non attendibile, o non idonea a dare certezza dei fatti rappresentati e ciò in assenza di rilievi e motivazioni specifiche, posto che, comunque, qualora effettivamente vi siano dubbi in tal senso, è compito delle autorità disporre la necessaria valutazione sui singoli documenti prodotti.**